



IL NUOVO LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

San Gustino, 9 giugno 2023

Museo del Tabacco - Sala Conferenze



Dott.ssa Dorian Sannipola



GLI ATTORI DELLA RIFORMA

I DATORI DI LAVORO

- **SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE**
- **ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL RNASD**
- **ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RNASD**
- **FSN/DSA/EPS ANCHE PARALIMPICHE**
- **CONI, CIP, SOCIETA' SPORT E SALUTE**



I LAVORATORI

PRESTAZIONI A TITOLO GRAUITO

- **I VOLONTARI**

PRESTAZIONI RETRIBUITE

- **LAVORATORI SPORTIVI CON OBBLIGO DI TESSERAMENTO**
- **COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI**
- **ADDETTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI**
- **AMMIISTRATORI DI ASD/SSD**
- **PROFESSIONISTI "CIVILI"**



I VOLONTARI



I VOLONTARI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 17 DEL D.LGS. 117/2017

Si definisce "volontario" colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore delle persone e delle comunità per il perseguimento del bene comune per il tramite di un ente del terzo settore.

Il "volontario" presta la sua opera spontaneamente e a titolo gratuito per soli fini di solidarietà, quindi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per cercare di soddisfare i bisogni delle persone.

I volontari devono essere regolarmente iscritti in un apposito registro tenuto dall'ente e vidimato e possono percepire dei rimborsi spese giornalieri per un importo massimo di Euro 10,00 e mensile di Euro 150,00 e che siano spese effettivamente sostenute e documentate, sono pertanto vietati i rimborsi forfetari. I volontari devono essere coperti da polizza assicurativa RCT obbligatoria.

Non può essere volontario colui che ha instaurato qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Ente del Terzo Settore.

I VOLONTARI IN AMBITO SPORTIVO DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS. 36/2021

i volontari possono svolgere attività anche per le società e associazioni sportive dilettantistiche, per le FSN, per gli EPS, per il CONI, il CIP e per Società Sport e Salute S.p.A.

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo Sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità di promozione diretta dello sport attraverso le attività di formazione, didattica e preparazione degli atleti a tutti i livelli.

Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere quindi retribuite in alcun modo ma possono essere rimborsate solo le spese documentate relative a vitto, alloggio, spese di viaggio, trasporti, parcheggi, rimborsi chilometrici a tariffa ACI per l'utilizzo dell'auto propria, sostenute per in occasione di prestazioni volontarie eseguite fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

I rimborsi spese documentati non concorrono mai a formare il reddito del percipiente.



segue...

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e quindi con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione o società sportiva dilettantistica con cui il volontario è associato o socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Inoltre gli enti sportivi devono obbligatoriamente assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato nonché la RCT come avviene per i volontari del terzo settore.

Con un successivo decreto del MISE concertato con il Ministro del Lavoro e da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della norma saranno individuati i meccanismi assicurativi semplificati con polizze numeriche e stabilite le modalità di controllo.

La figura del volontario non coincide necessariamente con quella del tesserato o si socio/associato. Per le sportive non è stato chiarito se debba essere tenuto il libro dei volontari vidimato come per gli ETS.

Ai sodalizi sportivi al pari degli ETS si suggerisce di approvare un Regolamento del Volontariato.



PRESUPPOSTI DEL VOLONTARIATO

- **MOTIVAZIONE BENEVOLE E SOLIDARISTICA**
- **NESSUN OBBLIGO FISCALE**
- **NESSUN OBBLIGO PREVIDENZIALE**
- **RICONOSCIMENTO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE**
- **COPERTURA ASSICURATIVA PER MORTE, INVALIDITA' PERMANENTE PIU' LA RESPONSABILITA' CIVILE
SIA PER IL TERZO SETTORE CHE PER LO SPORT**



NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LO SPORT

Art. 51 L. 289/21

A decorrere dal 1° luglio 2023 sono soggetti all'obbligo assicurativo tutti i lavoratori sportivi dilettanti "tesserati" in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle FSN, EPS, DSA.

L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria (INAIL) comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali deriva la morte o l'inabilità permanente.

Viene ricompresa sia l'attività gratuita che quella retribuita.



SUDDIVISIONE DEL LAVORO SPORTIVO

Possiamo suddividere le prestazioni in ambito sportivo dilettantistico in 3 macro aree o fasce:

PRIMA FASCIA

1. VOLONTARI

SECONDA FASCIA


1. LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTI CON COMPENSI FINO A 5 MILA EURO

2. COLLABORATORI AMMINISTRATIVI GESTIONALI PER COMPENSI FINO A 5 MILA EURO.

Non si applicano le ritenute fiscali e le ritenute previdenziali per compensi fino a 5.000 Euro sia per 1 che per 2.

per 1 e 2.

In questa seconda fascia permangono tuttavia gli obblighi di comunicazione preventiva al RNASD e l'obbligo INAIL e gli adempimenti legati al lavoro come il DVR e il medico del lavoro. Permane tuttavia il vincolo di non dover superare le 18 ore settimanali (nel correttivo in corso di approvazione le ore sono state aumentate a 24) per poter rientrare nelle co.co.co sportive. Ovviamente non ci deve essere eterodirezione e quindi ricondurre il rapporto di lavoro a rapporto di lavoro subordinato.



segue...

TERZA FASCIA

1. COMPENSI TRA 5.000 E 15.000 EURO NEL PERIODO D'IMPOSTA

Non si applicano le ritenute fiscali quindi il reddito è esente da imposizione fiscale, tuttavia deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale. Fino al 31/12/2027 calcolate sul 50% del compenso.

Con il nuovo correttivo in corso di applicazione è stata esclusa l'IRAP ma è dovuto il premio assicurativo INAIL. Permane il vincolo settimanale delle ore.

Permane il DVR e quindi gli obblighi di porre in essere le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tutti gli adempimenti passano per il RNASD.

QUARTA FASCIA

1. COMPENSI SUPERIORI A 15.000 EURO

Si applicano le ritenute fiscali progressive e le ritenute previdenziali. Fino al 31/12/2017 calcolate sul 50% del compenso.



IL TESSERAMENTO E IL LAVORO SPORTIVO

il tesseramento è l'atto formale con il quale una persona fisica diviene soggetto all'ordinamento sportivo di riferimento ed è autorizzata a svolgere l'attività sportiva con una associazione o società sportiva e nei casi ammessi con le FSN, EPS e DSA.

Solo il tesserato ha diritto di partecipare all'attività sportiva e alle competizioni riconosciute dalle FSN, dagli EPS e dalle DSA di appartenenza dell'associazione o società sportiva per i quali è tesserato.

Tutti i soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dalle FSN, DSA ed EPS di riferimento del tesseramento.

Il tesseramento negli EPS è piuttosto un atto associativo vista la natura mista degli enti di promozione sociale e sportiva, mentre il tesseramento nelle FSN e DSA ha una connotazione più autorizzatoria.

E' bene avere chiaro il distinguo tra associato e tesserato.

Un lavoratore sportivo è ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni a carattere amministrativo-gestionale.



I LAVORATORI SPORTIVI

Art. 25 D.LGS. n.36/2021

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio della specificità dello sport.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di co.co.co. ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.



LA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

La certificazione dei rapporti di lavoro cioè dei contratti stipulati sulla base degli accordi collettivi stipulati tra le FSN, DSA, EPS, e comunque dalle organizzazioni più rappresentative dello sport e dai sindacati delle categorie dei lavoratori sicuramente costituiranno una difesa all'inquadramento come co.co.co.

In mancanza di accordi ai rapporti di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI

I pubblici dipendenti nello sport si distinguono i volontari per cui dovranno solo comunicare tale attività al datore di lavoro pubblico.

Se invece percepiscono somme per cui sono inquadrabili come lavoratori sportivi devono ottenere autorizzazione espressa dal loro superiore gerarchico (nel correttivo del 31/5/2023 in corso di approvazione il diniego deve essere dato entro 30 gg, diversamente vale il silenzio assenso).



I LAVORATORI SPORTIVI SUBORDINATI

Al contratto subordinato di lavoro sportivo non si applicano diverse norme riferite al lavoro subordinato in generale proprio per la specificità dello sport anche a livello professionistico.


Il contratto di lavoro subordinato può ad esempio contenere un termine finale che non deve essere superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto di lavoro. E' ammessa la successione nei contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.

E' ammessa la cessione del contratto prima della scadenza da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalla FSN, dalle DSA e dagli EPS.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

Non godono della fascia esente dei 5.000 Euro previdenziali ma godono della fascia esente dei 15.000 Euro ai fini fiscali.

Gli istruttori già inquadrati nel regime dello spettacolo hanno 6 mesi di tempo per decidere se passare al nuovo inquadramento o rimanere nel precedente.



segue....

Le FSN, DSA e EPS possono prevedere la costituzione di un fondo gestito dai rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del TFR al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del Codice Civile.

Inoltre nel contratto possono essere previste clausole che stabiliscono l'affidamento della risoluzione di eventuali controversie ad un collegio arbitrale.

Ovviamente la stessa clausola dovrà prevedere la nomina degli arbitri o le modalità di nomina degli stessi.

Non possono essere inserite clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo nel periodo successivo alla cessazione del contratto di lavoro.

Le FSN e comunque le organizzazioni maggiormente rappresentative delle associazioni e società sportive ed i rappresentanti delle categorie dei lavoratori sportivi possono istituire forme pensionistiche integrative per tutti i lavoratori, anche non subordinati.



IL LAVORATORE SPORTIVO COME CO.CO.CO

Art. 28 D.LGS. n. 36/2021

Nell'area del dilettantismo , il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della co.co.co sportiva purchè ricorrano determinate condizioni:


- 1.La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur a carattere continuativo, non devono superare le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (limite innalzato a 24 ore nel correttivo del 31/5/2023);**
- 2.Le prestazioni oggetto del contratto devono risultare coordinate sotto il profilo tecnic-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS;**

Art. 409 c.3 CPC

"La collaborazione si intende coordinata quanto, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Ciò sta a significare che le modalità di coordinamento imposte fanno scattare la presunzione di lavoro subordinato, dove cioè c'è l'organizzazione imposta dall'alto.

Vengono tuttavia escluse dalla presunzione di subordinazione le co.co.co. regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale.




CRITICITA' DELLE CO.CO.CO SPORTIVE

1. NON SI POSSONO APPLICARE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

2. NON SI APPLICANO AI COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

3. NON SI APPLICANO ALLE COLLABORAZIONI A CARATTERE NON SPORTIVO




TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DELLE CO.CO.CO SPORTIVE

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5.000 Euro e fino ad un massimale di Euro 105.014,00.

Tuttavia per i primi 5 anni dalla entrata in vigore della norma è prevista una riduzione della base imponibile del 50%, mentre la parte assistenziale si calcolerà sulla parte eccedente i 5.000 Euro ed è pari al 2,03% (maternità, assegni nucleo familiare, malattia, disoccupazione).

L'aliquota contributiva per gli sportivi dilettanti viene fissata al 25% quindi saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31/12/2027.



TRATTAMENTO FISCALE

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF fino all'importo complessivo annuo di 15.000 Euro.

Quando il compenso supera questo limite solo la parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.


All'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare una autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Per cui l'attuale limite di non imponibilità IRPEF di 10.000 Euro così come previsto dall'art. 69 del TUIR passa a 15.000 Euro.

Tuttavia la nuova tipologia di reddito non sarà più considerata "reddito diverso" ma seppur riferito a colloaborazioni coordinate e continuative sarà assimilato a "reddito di lavoro dipendente".

Questi redditi quindi si andranno a cumulare con gli altri redditi di lavoro dipendente o di pensione.

Tuttavia se la riforma parte dal 1 luglio 2023 avremo una doppia fascia esente.




**CONSIGLIO: PAGARE EVENTUALI
SOMME ANCORA DOVUTE AI PROPRI
COLLABORATORI SPORTIVI ENTRO IL
30/06/2023**



PREMI

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti o tecnici che operano nell'ambito del dilettantismo dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti di squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali o internazionali sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n.600.



RNASD E LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per poter accedere tuttavia ai benefici introdotti per lo Sport Dilettantistico anche in riferimento al trattamento fiscale e contributivo del lavoro sportivo è necessario essere regolarmente iscritti al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE, diversamente si perdono tutti i benefici riservati.


Il RNASD è l'unico registro che oggi certifica la natura dilettantistica di una ASD-SSD, peraltro certifica anche le attività svolte dagli Enti del Terzo Settore con specifico riferimento all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dal 31 agosto 2022 il registro è operativo presso il Dipartimento per lo Sport e sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Coni, tuttavia ancora oggi si dibatte su chi effettivamente sia deputato al riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD.



GLI ADEMPIMENTI

- **L'ASD - SSD destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al RNASD i dati necessari per l'individuazione dei rapporti di lavoro sportivo e la comunicazione come per l'INPS e l'INAIL deve essere fatta in tempo reale. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle stesse sanzioni previste per la mancata comunicazione al centro per l'impiego. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali (fino a 5.000 Euro).**
- **Per le co.co.co. sportive fino a 15.000 Euro non c'è obbligo di emissione del relativo prospetto paga e tutti gli adempimenti relativi potranno essere formalizzati direttamente sulla piattaforma messa a disposizione dal RNASD che effettuerà anche i conteggi dell'INPS dovuta.**
- **Se si supera il limite di 15.000 Euro deve essere emesso il prospetto paga su modulo autorizzato dall'INAIL (LUL) e gli adempimenti mensili saranno assolti sull'apposita funzione telematica messa a disposizione sempre dal RNASD.**



segue....

Pertanto le Comunicazioni al Ministero del Lavoro verranno assolate attraverso il RNASD ove verrà inserita apposita funzione che consentirà la comunicazione diretta al Centro per l'impiego, così come la comunicazione "UNIEMENS" all'INPS.


Per gli importi fino a 15.000 Euro il committente non dovrà emettere nessun cedolino paga in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi e il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

Dovrebbe essere possibile generare anche l'F24.

Così come dovrebbe essere data la possibilità di adempiere all'obblighi INAIL mediante il registro.

Anche la CU dovrebbe essere resa disponibile nel portale del RNASD per poi poter essere inviata all'Agenzia delle Entrate.


IL CORRETTIVO IN CORSO DI APPROVAZIONE SPOSTA GLI ADEMPIMENTI DEL PERIODO DAL PRIMO LUGLIO 2023 AL 30 SETTEMBRE 2023 AL 31 OTTOBRE 2023 (SIA COMUNICAZIONI CHE PAGAMENTI).



PILLOLE CORRETTIVO 31/5/2023

- 1. Non è stata prevista l'esclusione del premio INAL fino a 5.000 Euro;**
- 2. Per adeguare gli statuti c'è tempo fino al 31 dicembre 2023;**
- 3. Gli immobili delle sportive sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso come per gli ETS;**
- 4. Lo svolgimento di attività secondarie deve essere contenuto entro determinati limiti altrimenti ciò determinerà l'uscita da RNASD;**
- 5. Esclusione dei professionisti iscritti agli albi e che svolgono attività in ambito sportivo delle norme di favore;**
- 6. Silenzio assenso per i dipendenti pubblici;**





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

